



ACCADEMIA DI BELLE ARTI BOLOGNA

Protocollo numero: **20091 / 2024**

Data registrazione: **22/07/2024**

Tipo Protocollo: **USCITA**

Documento protocollato: **ABABO Regolamento Whistleblowing.pdf**

IPA: **abab_037**

Oggetto: **Regolamento Whistleblowing 2024**

Destinatario:

AGLI ATTI DELL'ACCADEMIA

Ufficio/Assegnatario:

Aversa Vittoria (Ufficio DIRIGENZA)

Ufficio DIRIGENZA

Ufficio LEGALE

Protocollato in:

Titolo: **2 - ORGANI E ORGANISMI**

Classe: **11 - Commissioni e gruppi di lavoro**

Sottoclasse: - - -

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

**REGOLAMENTO DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BOLOGNA
IN MATERIA DI SEGNALAZIONI DI INFORMAZIONI SU ILLECITI
ACQUISITE NEL CONTESTO LAVORATIVO, PRESENTATE DA DIPENDENTI E ALTRI SOGGETTI AI SENSI DEL
D.LGS. 10 marzo 2023 n. 24**

Art. 1 – Fondamento legislativo

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Art.2 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina la presentazione e la gestione delle segnalazioni di informazioni su illeciti che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione pubblica, da parte di dipendenti e di altri soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 3 del d.lgs. n. 24/2023, che ne siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Art.3 - Finalità

La finalità del presente Regolamento è di favorire, all'interno della comunità accademica, una pratica dall'elevato valore civico, capace di far emergere, e perciò di prevenire e contrastare, illeciti suscettibili di arrecare pregiudizio al patrimonio e/o all'immagine e credibilità dell'Accademia senza che la segnalazione presentata nell'interesse generale all'integrità, alla legalità e al buon andamento della Pubblica Amministrazione esponga il suo autore a conseguenze sfavorevoli.

Art. 4 - Definizioni, ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, sistema legale di tutela e protezione dei segnalanti

1. Ai fini del presente Regolamento per "dipendenti" si intendono tutti i lavoratori dipendenti dell'Accademia (personale dirigenziale, personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, professori e ricercatori); per "altri soggetti" si intendono i lavoratori autonomi e i titolari di un rapporto di collaborazione, compresi i dottorandi e gli assegnisti; i lavoratori o i collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore dell'Accademia; i liberi professionisti e consulenti; i volontari e i tirocinanti comunque denominati anche non retribuiti; le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Gli uni e gli altri, nel seguito denominati "segnalanti", sono ritenuti tali, ai fini del presente Regolamento, anche quando i relativi rapporti giuridici non sono ancora iniziati o sono già terminati allorché le informazioni sugli illeciti sono state acquisite rispettivamente in fase precontrattuale o nel corso del rapporto nel frattempo terminato.

2. Ai fini del presente Regolamento la nozione di "illeciti" ricalca quella dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d. lgs. n. 24/2023: illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; violazione di atti normativi dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d. lgs. n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva UE 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al d. lgs. n. 24/2023; violazioni che ledono interessi finanziari dell'Unione europea di cui all'art. 325 TFUE; violazioni riguardanti il mercato interno di cui all'art. 26, par. 2, TFUE; violazioni che vanificano l'oggetto o la finalità delle menzionate disposizioni euro-unitarie.

3. L'Accademia garantisce la piena ed effettiva osservanza del sistema di protezione dei segnalanti, dei facilitatori che li assistono, delle persone coinvolte come definite nell'art. 2, comma 1, lett. l), del d. lgs. n. 24/2023, delle persone menzionate nella segnalazione e degli altri soggetti indicati nell'art. 3, comma 5, del d. lgs. n. 24/2023. In particolare, assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 12 del d. lgs. n. 24/2023 e dei facilitatori ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h), d. lgs. n. 24/2023; sottrae la segnalazione all'accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dagli artt. 5 e ss. del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 12, comma 8 del d.lgs. n. 24/2023; presidia e rispetta il divieto di ritorsione nei confronti dei segnalanti e dei soggetti indicati all'art. 3, comma 5 del d.lgs. n. 24/2023; dà diligente seguito e tempestivo riscontro alle segnalazioni ricevute, mette a disposizione informazioni chiare sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni, ai sensi dell'art. 5 del d.

lgs. n. 24/2023.

Art. 5 – Segnalazioni

1. La segnalazione ha il seguente contenuto:
 - a) generalità del segnalante, incluso il ruolo ricoperto;
 - b) circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto segnalato;
 - c) descrizione il più possibile completa e dettagliata del fatto segnalato, da cui sia chiaramente desumibile un illecito come definito nel precedente art. 4, comma 2;
 - d) generalità o altri elementi identificativi dei soggetti cui si attribuisce il fatto segnalato;
 - e) generalità o altri elementi identificativi di eventuali altri soggetti informati sul fatto;
 - f) ogni altra informazione utile al riscontro del fatto segnalato;
 - g) eventuali documenti allegati;
 - h) i motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti.

Art. 6 - Modalità di presentazione delle segnalazioni

1. La segnalazione è presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012 (RPCT) con una delle seguenti modalità
 - a) in forma digitale, mediante piattaforma informatica che garantisce la riservatezza della comunicazione e/o l'eventuale anonimato della stessa, oltre che l'impossibilità di accesso a soggetti non autorizzati;
 - b) in forma scritta, mediante lettera consegnata a mano all'RPCT o lettera indirizzata all'RPCT tramite posta ordinaria o interna;
 - c) in forma orale, attraverso un sistema di messaggistica vocale registrata, tramite la piattaforma informatica di cui al punto a);
 - d) in forma orale, attraverso incontro diretto e riservato con l'RPCT, che potrà essere oggetto di video registrazione previo consenso del segnalante.

Le modalità di segnalazione saranno oggetto di disposizioni organizzative pubblicate nell'apposita sezione del portale volte a chiarire e tutelare nel modo più adeguato la riservatezza del segnalante.

2. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1 "Custode dell'identità" del segnalante è il RPCT o soggetto dotato di requisiti di imparzialità e indipendenza individuato con apposito atto organizzativo. Il Custode dell'identità è il soggetto che, dietro esplicita e motivata richiesta, consente all'RPCT di accedere all'identità del segnalante. L'identità del segnalante non è nota al Custode.

3. In un'apposita sezione del sito istituzionale, sono messe a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne gestite direttamente dall'Accademia nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni all'Autorità Anticorruzione – ANAC (segnalazioni esterne).

4. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione secondo quanto previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 24/2023.

5. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 la segnalazione presentata a un soggetto diverso è dallo stesso, entro sette giorni dal suo ricevimento, trasmessa all'RPCT: della trasmissione è data comunicazione al segnalante.

6. È fatto divieto all'RPCT di rivelare l'identità del segnalante e di qualsiasi altra informazione da cui essa può evincersi direttamente o indirettamente.

7. È fatto altresì divieto all'RPCT di rivelare l'identità del facilitatore, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione. L'obbligo di riservatezza si estende al contenuto della segnalazione e alla relativa documentazione.

8. Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia all'Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile previsti dalla legge.

Art. 7 - Gestione delle segnalazioni

1. L'RPCT o suo incaricato, cui sono affidati il monitoraggio e la gestione dei canali di segnalazione,

rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione; svolge poi l'attività di preliminare verifica e analisi della segnalazione e:

a) in caso di manifesta infondatezza, archivia motivatamente la segnalazione, informandone il segnalante;

b) in caso di non manifesta infondatezza, avvia l'istruttoria sulla segnalazione, che deve concludersi entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Anche di ciò è data notizia al segnalante. Nel corso dell'istruttoria, l'RPCT o suo incaricato può acquisire ulteriori dati, documenti e informazioni presso altri uffici e soggetti terzi, anche tramite audizioni, senza compromettere la riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta, delle persone menzionate nella segnalazione, nonché la riservatezza del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

c) invita il segnalante a fornire elementi integrativi, tramite il canale informatico o di persona; entro i quindici giorni lavorativi successivi alla ricezione degli elementi integrativi, l'RPCT o suo incaricato archivia la segnalazione o avvia l'istruttoria, ai sensi rispettivamente delle lettere a) e b) del comma 1.

2. All'esito dell'istruttoria di cui alla lettera b) del comma 1, l'RPCT o suo incaricato si rivolge agli uffici interni o alle istituzioni/enti esterni (es. A.N.AC., Dipartimento della Funzione pubblica, autorità giudiziaria ordinaria o contabile) secondo le rispettive competenze, senza compromettere la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti di cui all'art. 4, comma 3 del Regolamento, e/o propone al Consiglio di Amministrazione le opportune modifiche della Sezione Anticorruzione e trasparenza del Piano Integrato di Amministrazione e Integrazione (PIAO) ai sensi dei commi 8 e 10, lett. a), dell'art. 1 della legge n. 190/2012. Di ciò è data comunicazione al segnalante.

3. Nel caso in cui si renda necessario, l'RPCT o suo incaricato trasmette la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, alle Autorità giudiziarie competenti, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023. Laddove detta identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, l'RPCT fornisce tale indicazione, previa comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione al segnalante.

4. È dato avviso al segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione di dati riservati, nell'ambito di procedimenti disciplinari nei quali la contestazione dell'addebito si basi in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato e in ogni altro caso previsto dalla legge in cui il diritto di difesa del segnalato esiga la cognizione dell'identità del segnalante.

5. Non compete a eventuali incaricati esterni del RPCT - cui sono affidati i servizi di ricezione e gestione del flusso delle segnalazioni - il potere di accertare responsabilità individuali, né quello di sottoporre a controlli di legittimità o di merito atti e provvedimenti.

6. Qualora l'RPCT versi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ha l'obbligo di segnalarlo al Consiglio di Amministrazione e di astenersi dall'esame della segnalazione, che in tal caso compete al Presidente dell'Accademia di concerto con il Direttore amministrativo.

7. Nella relazione annuale di cui all'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012, l'RPCT rende conto delle segnalazioni ricevute, archiviate e istruite, senza compromettere la riservatezza dell'identità dei segnalanti.

8. Non sono vietate segnalazioni anonime, né dirette a soggetti diversi dall'RPCT, né promananti da soggetti diversi dai segnalanti indicati nell'art. 4, comma 1, del presente Regolamento. Le eventuali segnalazioni anonime pervenute tramite i canali di cui all'art. 6 vengono prese in esame e, se del caso, valutate nell'ambito dei processi ordinari di vigilanza messi in atto dall'Accademia. Esse esulano però dall'ambito applicativo di quest'ultimo del presente Regolamento, salvo l'obbligo del RPCT di darne conto

nella relazione annuale di cui all'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012. Resta ferma l'applicazione delle misure di protezione di cui al capo III del d. lgs. n. 24/2023 al segnalante anonimo successivamente identificato e vittima di ritorsioni.

Art. 8 - Gruppo di lavoro a supporto dell'RPCT

1. Per la gestione delle segnalazioni, l'RPCT è supportato da un gruppo di lavoro, istituito con apposito atto organizzativo che ne individua i componenti tra il personale dirigenziale e quello tecnico-amministrativo titolare di posizione organizzativa, con esclusione di quello addetto all'ufficio procedimenti disciplinari, assicurando competenze trasversali.

2. L'RPCT può incaricare le funzioni di supporto o di integrale gestione del flusso delle segnalazioni a soggetti terzi, fermi restando gli compiti ed obblighi di monitoraggio, contestualizzazione e riservatezza previsti dalla normativa e dal presente Regolamento.

3. Qualora i componenti del gruppo di lavoro versino in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, hanno l'obbligo di segnalarlo all'RPCT e di astenersi dal supporto nell'esame della segnalazione.

4. È esteso ai componenti del gruppo il divieto già previsto per l'RPCT all'art. 6, comma 6 del presente regolamento al fine di tutelare l'identità dei soggetti indicati: la violazione è fonte di responsabilità disciplinare.

5. Il divieto di cui al comma 3 e la connessa responsabilità valgono altresì per i preposti e addetti all'ufficio di supporto dell'RPCT, per i soggetti cui sia stata presentata la segnalazione ai sensi del precedente art. 6, comma 5, nonché per i preposti e addetti agli organi e uffici di cui ai commi 2 e 6 del precedente art. 7.

Art. 9 Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Consiglio accademico ed emanato con decreto della Presidenza, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia alla Sezione Amministrazione trasparente, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.